

M.M. no. 36 concernente la revisione del regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi di abitabilità

Locarno, 16 gennaio 2006

Al Consiglio Comunale

Locarno

Signori Presidente e Consiglieri Comunali,

Premessa

Il regolamento per il prelievo di tasse per l'occupazione del suolo pubblico, per il rilascio delle licenze edilizie e dei permessi di abitabilità e per l'esposizione di insegne, adottato dal vostro Consiglio il 20 dicembre 1982, necessita di un'importante revisione sia per tenere conto del lungo periodo di tempo trascorso dall'ultima revisione globale, sia per considerare i cambiamenti intervenuti a livello di legislazione cantonale, che hanno modificato le regole per la fissazione delle tasse per il rilascio delle licenze edilizie, ora costituiscono delle tasse di decisione indipendentemente dall'esito della domanda di costruzione. Ricordiamo inoltre una modifica adottata dal vostro Consiglio il 17 dicembre 1990 all'art. 13.98 che ha creato l'adeguata e corretta base legale per procedere al prelievo delle tasse di parcheggio, il cui importo non fosse limitato a quello, invero modico, rappresentato dalle cosiddette tasse di controllo, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale (per questo tipo di tasse, di modico importo, il Tribunale Federale riconosceva non sussistesse il bisogno di dotarsi di una base legale in senso formale; vedi DTF 112 Ia 39 e ss, 46). Una seconda modifica, adottata dal vostro Consiglio il 21 dicembre 1992, concerneva la fissazione degli importi per la concessione dei permessi di abitabilità.

Con il presente messaggio, ritenuta l'opportunità di modificare il titolo di questo strumento legislativo comunale, vi proponiamo la revisione degli importi stabiliti nel lontano 1982 nell'intento di adeguarli alla nuova realtà e di proporvi nuovi importi che permettano al Municipio di poter operare su un prolungato periodo di tempo. Annotiamo che l'indice dei prezzi al consumo (base 100 = maggio 2000), era di 68.1 punti il 31 dicembre 1982 e di 105.4 punti il 30 novembre 2005, con un aumento dell'indice pari quindi a circa il 55%.

Il Municipio ritiene inoltre adeguato alla particolare situazione di bilancio del Comune di Locarno aumentare gli incassi derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali comunali allineandoli, in una certa misura, alle condizioni che si possono generalmente registrare nell'ambito economico e commerciale. Da qui la proposta di procedere alla revisione delle singole disposizioni del nostro regolamento.

Un primo passo in questa direzione è stato attuato nell'ambito della rivalutazione delle tasse d'uso per l'occupazione del suolo pubblico a partire dal 1° gennaio 2006, i cui importi sono rimasti invariati dal 2001 al 2005, recentemente approvate dal Municipio e pubblicate a norma dell'art. 192 cpv 2 LOC durante il periodo dal 16 novembre al 1° dicembre 2005 (cfr. i nuovi importi pubblicati nella raccolta legislazione comunale no. 100.421).

Nel merito

Preliminarmente desideriamo annotare come non sia nostra intenzione stravolgere la sistematica dell'attuale regolamentazione che, tutto sommato, ha dato buona prova e che è ben radicata nei diversi servizi dell'amministrazione comunale che sono tenuti ad applicare le disposizioni regolamentari. Ci limitiamo pertanto ad intervenire sulle singole disposizioni e, nel contempo, vi proponiamo ulteriori e più dettagliate regolamentazioni in quei settori dove abbiamo constatato delle lacune, rispettivamente in quei campi dove le norme non definiscono esattamente le competenze e il margine di apprezzamento attribuiti al Municipio e per i quali formuleremo dettagliate proposte e spiegazioni ai considerandi seguenti.

1. Come esposto nella premessa vi proponiamo l'adeguamento delle forchette o degli importi unici previsti dagli art.li 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 13 del regolamento, sempre considerando la necessità di avere un sufficiente margine operativo e per una certa stabilità nel tempo. Questo vale in modo particolare per tutte quelle modalità di occupazione dei beni demaniali comunali con tende, ombrelloni, insegne, vetrinette, ecc. oltre che evidentemente per le vere e proprie occupazioni per utilizzazioni commerciali. Vi proponiamo inoltre di abrogare la cifra 13.91 in quanto la materia è ora disciplinata dalla nuova legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 (pure essa soggetta di imminenti nuove modifiche a livello cantonale; vedi RL 7.4.2.5) e che conosce una propria disciplina in merito alla determinazione delle tasse di decisione. Più problematica, a nostro modo di vedere, è la fissazione della tassa d'uso per l'occupazione dei beni comunali a titolo commerciale. La precedente regolamentazione che prevedeva un importo massimo fino a Fr 500.— al mq all'anno, stabilito secondo criteri economici, ha sostanzialmente dato risultati positivi. Le decisioni adottate dal Municipio, anche se in rari casi sono state contestate fino all'esaurimento di tutte le istanze giudiziarie cantonali e federali, sono state confermate nella loro globalità. Addirittura, in passato, la regolamentazione per le tasse commerciali per l'occupazione di Piazza Grande e aree adiacenti è pure stata ritenuta adeguata da parte della Sorveglianza dei prezzi. Nondimeno riteniamo comunque opportuno rivedere la forchetta entro la quale il Municipio può operare, innalzando l'importo massimo a Fr 1'000.--. Ciò dovrebbe permetterci di considerare tutte le particolarità che concernono le occupazioni commerciali e la determinazione della tassa tenendo conto dei criteri economici.
2. Un altro capitolo che ci ha particolarmente occupati e preoccupati è la regolamentazione del parcheggio a pagamento, per il quale il nostro regolamento aveva sin dall'inizio degli anni novanta previsto l'adeguata e corretta base legale formale. Abbiamo tuttavia constatato che la fissazione di un importo orario non è sempre sufficiente per concretizzare altre modalità operative almeno per quanto riguarda le zone in cui sono stati istituiti i parcheggi a pagamento. Siamo infatti dell'opinione, pur nel rispetto di tutte le norme stabilite dal diritto federale al riguardo e nell'ambito dell'autonomia comunale che ci è legittimamente riconosciuta in questo settore, di poter proporre, a

livello di regolamento, la possibilità di prelevare tasse d'uso su base annuale, mensile, settimanale e giornaliera, e questo per tenere in considerazione delle esigenze/necessità che ci sono formulate sempre più frequentemente dagli utilizzatori delle aree di parcheggio. Dobbiamo inoltre notare come a seguito di una sentenza del Tribunale Federale dell'11 ottobre 1996, pubblicata in DTF 122 Ia 279, concernente un caso di Zurigo, è stato operato un significativo cambiamento di giurisprudenza. In effetti all'Ente pubblico può essere riconosciuto un ampio margine operativo e le precedenti limitazioni, elaborate in via giurisprudenziale, non avevano più ragione d'essere. Citiamo ad esempio all'esigenza, nelle vicinanze di aree a pagamento, di avere un sufficiente numero di posteggi liberi. Il Tribunale Federale, proprio nel caso di Zurigo, vi ha espressamente rinunciato, introducendo quindi un significativo cambiamento di giurisprudenza. E'notorio poi che l'applicazione di una opportuna struttura tariffale può determinare dei cambiamenti nelle abitudini degli utilizzatori senza per questo portare a degli aggravii o ripercussioni negative sul nostro ambiente. Precisiamo che le nuove modalità di pagamento di una tassa d'uso per l'utilizzazione dei parcheggi, laddove una sosta superiore ai 30 minuti rappresenta già un'utilizzazione accresciuta del suolo comunale, risulta comunque in sintonia con i principi introdotti dalla legislazione federale e in modo particolare, con quello della parità di trattamento, riservate le eccezioni previste dal diritto federale stesso, che non riconosce il diritto di avere un preciso posto auto riservato in permanenza, privilegio che resta riservato a una ristretta cerchia di utenti (veicoli dei servizi di polizia, di picchetto e di pronto intervento, taxi, medici, e portatori di handicap).

Ricordiamo infine che, recentemente, il Consiglio di Stato, statuendo su un ricorso inoltrato da diversi automobilisti contro la nuova regolamentazione dei parcheggi a pagamento in Via alla Morettina a Locarno (vedi risoluzione governativa no. 4159 del 30 agosto 2005), aveva riconosciuto la validità della regolamentazione introdotta.

Con la presente proposta riteniamo di poter estendere questa prassi con una regolamentazione tariffaria settimanale, mensile e annuale a tutto il territorio giurisdizionale.

3. Con la revisione intendiamo pure creare l'adeguata base legale per richiedere ai dipendenti pubblici (comunali, consortili, cantonali e federali), il pagamento di un adeguato importo per la messa a disposizione di parcheggi nell'ambito delle apposite aree appartenenti ai diversi beni amministrativi comunali che ne sono dotati, e per i quali vige una regolamentazione differente rispetto a quella valevole per i beni d'uso comune (vedi art. 94 cpv. 2 e 3 del regolamento comunale della città; raccolta legislazione comunale no. 015.1).

In questo caso vi proponiamo di prelevare una tassa di parcheggio su base mensile calcolando il relativo importo con i criteri stabiliti dal nuovo art. 13b. Per quanto riguarda la problematica del pagamento di una tassa per i posteggi utilizzati dai dipendenti pubblici abbiamo adeguatamente considerato le recenti decisioni del Gran Consiglio ticinese sul messaggio governativo no. 5669 e relativo rapporto commissionale concernenti la legge sull'assegnazione e sull'uso di posteggi nell'amministrazione cantonale. Per una questione di parità di trattamento la tassa di parcheggio sarà richiesta a tutti i dipendenti pubblici, e quindi non solo a quelli comunali, che utilizzano le nostre aree di parcheggio.

4. Riteniamo infine di codificare a livello di regolamento comunale anche la prassi per quanto riguarda le agevolazioni di parcheggio nelle zone blu, che è nostra intenzione estendere ad altri quartieri del territorio giurisdizionale, non limitando questo tipo di intervento unicamente al Quartiere Rusca est.
5. L'esperienza acquisita in questi anni di applicazione del regolamento ci ha permesso di verificare che per tutta una serie di usi, occupazioni e richieste particolari, non disponevamo di una norma che ci permettesse di emettere una tassa che tenesse adeguatamente conto di tutte le particolarità della richiesta e che, nel contempo, fosse adeguatamente commisurata al valore economico della messa a disposizione di un bene comunale. Da qui la necessità di ufficializzare, con il nuovo art. 13a, la possibilità di autorizzare usi occasionali dei beni demaniali comunali e nel contempo di stabilire i criteri per la fissazione della tassa. La norma, così come formulata, tiene conto delle esigenze che devono necessariamente essere codificate a livello di legge formale. La norma codifica infine la possibilità di aumentare la tassa in occasioni particolari quali l'alta stagione, i periodi delle festività o altre circostanze particolari per le quali l'utilizzazione di aree demaniali diventa molto interessante e ambita.

Il nuovo articolo 13b propone pertanto i criteri per l'allestimento, tramite ordinanza, delle tasse annuali d'uso, come pure quelli per la fissazione della tassa appropriata per gli usi occasionali secondo l'art. 13a. Nel contempo ci sembra opportuno codificare il principio secondo il quale utilizzazioni richieste per scopi ideali o di pubblica utilità possono essere oggetto di riduzione o addirittura di esenzione.

6. Vi proponiamo pure di formalizzare l'abrogazione degli art.li 14 e 15 in quanto la materia è regolamentata in maniera esaustiva dall'art. 19 della legge edilizia cantonale (RL 7.1.2.1) che non lascia più spazio ad altre soluzioni.
7. Per quanto riguarda il collaudo e la concessione dei permessi di abitabilità, anche se la materia trova origine in una serie di prestazioni connesse con l'applicazione della legge edilizia cantonale (vedi art. 49 LE), vi proponiamo di operare una sostanziale modifica nella formulazione di questa norma e cioè di prevedere una forchetta con un importo massimo e minimo, ritenuto che l'ammontare della tassa di collaudo, verifica e abitabilità venga stabilito e commisurato in base alle peculiarità della costruzione e dell'impianto verificati come pure della prestazione effettiva svolta dalla nostra amministrazione, tenendo conto dei costi del nostro personale ecc. Riteniamo poi di prevedere il pagamento di un determinato importo nel caso in cui il collaudo/verifica debba essere ripetuto, e di ribadire il principio che i costi per altre verifiche o esami particolari siano comunque a carico del proprietario della costruzione.
8. Quale ultima modifica prevediamo un'aggiunta all'art. 19 per stabilire che le nuove disposizioni entrano in vigore contestualmente all'approvazione governativa della revisione del regolamento.

Conclusioni

L'entrata in vigore e la successiva applicazione delle nuove disposizioni attribuisce al Municipio la possibilità di incrementare in modo adeguato e conforme alla nostra realtà gli incassi derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali.

Ricordiamo che con il 2006 abbiamo proceduto a un primo ritocco delle diverse tasse d'uso che comporteranno ad un aumento degli introiti che stimiamo in ca. fr. 150'000.- annui.

A tale riguardo siamo fermamente convinti che gli emolumenti derivanti dall'utilizzazione di questi beni debbano sempre essere adeguati e in sintonia con il valore economico corrispondente alla loro utilizzazione o che comunque ne può derivare all'utilizzatore e che non sussistono imperiosi motivi, salvo nei casi di utilizzazioni legate al raggiungimento di scopi ideali o di pubblica utilità senza fine di lucro, che l'ente pubblico non ne possa a sua volta beneficiare.

Visto quanto sopra vi invitiamo pertanto a risolvere quanto segue:

- 1) è adottata, articolo per articolo e nel complesso, la revisione del regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi di abitabilità:
- 2) le modifiche entrano in vigore con l'approvazione governativa.

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco: Il Segretario:

Allegato: regolamento attuale e nuovo regolamento.

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della gestione.

**REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DI
TASSE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO,
PER IL RILASCIO DELLE LICENZE EDILIZIE E DEI
PERMESSI DI ABITABILITA' PER L'ESPOSIZIONE
DI INSEGNE**

(del 20 dicembre 1982)

**CAPITOLO 1
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

**Art. 1
Generalità**

Il Municipio può rilasciare concessione, a titolo precario, per l'occupazione del suolo pubblico, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, contro pagamento di una tassa nella misura stabilita dal presente regolamento.
Quando è previsto un minimo ed un massimo, l'importo della tassa è fissato dal Municipio, caso per caso.

**Art. 2²
Tasse per l'occupazione temporanea di area pubblica da parte delle
imprese**

¹Tariffa A. Per l'occupazione di area pubblica nella zona urbana delimitata da Via Orelli, Lungolago, torrente Ramogna, Via Cappuccini, Contrada Borghese e Via Simen è applicata una tassa da fr. 10.-- a fr. 20.-- al m2/mese, ritenuto un minimo di fr. 20.-- (la tassa suddetta viene applicata lungo i due lati delle strade citate).

²Tariffa B. Per il rimanente territorio cittadino è applicata una tassa da fr. 7.-- a fr. 15.-- al m2/mese, ritenuto un minimo di fr. 20.--.

§) Se è assicurato un passaggio pedonale, la superficie occupata dallo stesso è esente da tassa.

§§) L'occupazione di area privata gravata da diritto di passo pubblico è

**REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DELLE TASSE PER L'USO DEI BENI
DEMANIALI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI
D'ABITABILITÀ**

(del 20 dicembre 1982)

**CAPITOLO 1
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

**Art. 1
Generalità**

Il Municipio può rilasciare concessione, a titolo precario, per l'occupazione del suolo pubblico, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, contro pagamento di una tassa nella misura stabilita dal presente regolamento.
Quando è previsto un minimo ed un massimo, l'importo della tassa è fissato dal Municipio, caso per caso.

**Art. 2²
Tasse per l'occupazione temporanea di area pubblica da parte delle imprese**

¹Tariffa A. Per l'occupazione di area pubblica nella zona urbana delimitata da Via Orelli, Lungolago, torrente Ramogna, Via Cappuccini, Contrada Borghese e Via Simen è applicata una tassa da fr. 15.-- a fr. 40.-- al m2/mese, ritenuto un minimo di fr. 50.-- (la tassa suddetta viene applicata lungo i due lati delle strade citate).

²Tariffa B. Per il rimanente territorio cittadino è applicata una tassa da fr. 10.-- a fr. 30.-- al m2/mese, ritenuto un minimo di fr. 50.--.

§) Se è assicurato un passaggio pedonale, la superficie occupata dallo stesso è esente da tassa.

§§) L'occupazione di area privata gravata da diritto di passo pubblico è parificata a

parificata a quella di area pubblica, salvo se il passaggio è sostituito in modo efficiente.

Art. 3
Modalità e pagamento

¹La tassa di occupazione è dovuta per tutto il periodo in cui il richiedente usufruisce del suolo pubblico, e cioè fino al momento in cui è ripristinata la situazione anteriore. Le spese per il ripristino sono a carico del beneficiario della concessione.

La tassa è percepita anticipatamente in base alla durata presumibile dell'occupazione. Il conteggio a conguaglio sarà emesso alla scadenza della concessione.

Il proprietario del fondo è solidalmente responsabile con il richiedente per il pagamento della tassa.

²Per l'occupazione di aree su strade cantonali deve essere chiesta l'autorizzazione al Dipartimento competente tramite il Municipio.

Art. 4
Tassa unica di concessione per balconi

La costruzione di balconi sporgenti su area pubblica è soggetta al pagamento di una tassa da fr. 40.-- a fr. 200.-- al m² applicata per l'occupazione di ogni piano da versare una volta tanto.

I balconi chiusi sono soggetti ad una tassa unica di fr. 80.-- il m³, calcolata in base alla cubatura del corpo di fabbricata che sporge sull'area pubblica.

Art. 5
Tassa unica di concessione pensiline

Per le pensiline è applicata una tassa unica di concessione, da fr. 40.-- a fr. 200.--/m².

Art. 6
Tassa annuale di concessione per

quella di area pubblica, salvo se il passaggio è sostituito in modo efficiente.

Art. 3
Modalità e pagamento

¹La tassa di occupazione è dovuta per tutto il periodo in cui il richiedente usufruisce del suolo pubblico, e cioè fino al momento in cui è ripristinata la situazione anteriore. Le spese per il ripristino sono a carico del beneficiario della concessione.

La tassa è percepita anticipatamente in base alla durata presumibile dell'occupazione. Il conteggio a conguaglio sarà emesso alla scadenza della concessione.

Il proprietario del fondo è solidalmente responsabile con il richiedente per il pagamento della tassa.

²Per l'occupazione di aree su strade cantonali deve essere chiesta l'autorizzazione al Dipartimento competente tramite il Municipio.

Art. 4
Tassa unica di concessione per balconi

La costruzione di balconi sporgenti su area pubblica è soggetta al pagamento di una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- al m² applicata per l'occupazione di ogni piano da versare una volta tanto.

I balconi chiusi sono soggetti ad una tassa unica di fr. 100.-- il m³, calcolata in base alla cubatura del corpo di fabbricata che sporge sull'area pubblica.

Art. 5
Tassa unica di concessione pensiline

Per le pensiline è applicata una tassa unica di concessione, da fr. 50.-- a fr. 500.--/m².

Art. 6
Tassa annuale di concessione per

sporgenze diverse

Le sporgenze di gradini, davanzali, zoccoli o altro su area pubblica ammesse a titolo precario, sono soggette al pagamento di una tassa annua di fr. 20.--/m2, ritenuto un minimo di fr. 10.--.

Art. 7**Tassa unica di concessione per muri di fondazione**

Le riseghe di muri di fondazione sporgenti su area pubblica oltre i 10 cm sono soggette ad una tassa unica di fr. 70.-- al ml ogni 20 cm o frazione di sporgenza.

Art. 8**Tassa annuale di concessione per botole, pozzi, luce, serbatoi, ecc.**

Per l'occupazione di area pubblica a titolo precario, con impianti di questo genere, la concessione è soggetta al pagamento di una tassa annua di fr. 15.-- al m2, calcolata in base alla superficie occupata, ivi compresa quella necessaria per tutti i manufatti relativi all'impianto, ritenuto un minimo di fr. 15.--.

Art. 9**Tassa annuale di concessione per vani sotterranei**

Le sporgenze di vani sotterranei sotto l'area pubblica e sotto l'area gravata da servitù di espropriazione o di arretramento, sono ammesse solo in forma precaria.

Se la parte sporgente sotto l'area pubblica è economicamente vincolata alla proprietà rimanente, è prelevata una tassa annua da fr. 30.-- a fr. 100.--/mc.

**Art. 10
Eccezioni****sporgenze diverse**

Le sporgenze di gradini, davanzali, zoccoli o altro su area pubblica ammesse a titolo precario, sono soggette al pagamento di una tassa annua di fr. **50**--/m2, ritenuto un minimo di fr. **50**--.

Art. 7**Tassa unica di concessione per muri di fondazione**

Le riseghe di muri di fondazione sporgenti su area pubblica oltre i 10 cm sono soggette ad una tassa unica di fr. **100**-- al ml ogni 20 cm o frazione di sporgenza.

Art. 8**Tassa annuale di concessione per botole, pozzi, luce, serbatoi, ecc.**

Per l'occupazione di area pubblica a titolo precario, con impianti di questo genere, la concessione è soggetta al pagamento di una tassa annua di fr. **30**-- al m2, calcolata in base alla superficie occupata, ivi compresa quella necessaria per tutti i manufatti relativi all'impianto, ritenuto un minimo di fr. **50**--.

Art. 9**Tassa annuale di concessione per vani sotterranei**

Le sporgenze di vani sotterranei sotto l'area pubblica e sotto l'area gravata da servitù di espropriazione o di arretramento, sono ammesse solo in forma precaria.

Se la parte sporgente sotto l'area pubblica è economicamente vincolata alla proprietà rimanente, è prelevata una tassa annua da fr. **100**-- a fr. **500**--/mc.

**Art. 10
Eccezioni**

Nel caso in cui la costruzione di un manufatto è imposta dall'autorità comunale o cantonale non è prelevata nessuna tassa.

Art. 11
Aree vincolate dal PR

Se i manufatti elencati agli art. 4, 5, 6, 7, e 9 sporgono su area soggetta a vincolo di piano regolatore, la tassa è prelevata al momento dell'espropriazione.

Art. 12
Tasse di polizia
a) generalità

L'esposizione di insegne e l'occupazione di suolo pubblico con banchi, tavoli, tavolini, tende parasole e ombrelloni, distributori automatici o altro devono essere esplicitamente autorizzate dal Municipio e sono soggette al pagamento delle tasse fissate dal presente regolamento.

Art. 13²
b) importo

Ritenuta la suddivisione in zone di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono prelevate le seguenti tasse annue:

	Zona B	Zona A	A
13.1	tende e ombrelloni 10-20 fr./m2	15-25	fr./m2
13.2	insegne lineari: (applicate sulle facciate o sulle tende) 15-25 fr./m2	20-30	fr./m2
13.3	insegne a braccio: 50-70 fr./m2	70-100	fr./m2
13.4	vetrinette:	50-70	fr./m2

Nel caso in cui la costruzione di un manufatto è imposta dall'autorità comunale o cantonale non è prelevata nessuna tassa.

Art. 11
Aree vincolate dal PR

Se i manufatti elencati agli art. 4, 5, 6, 7, e 9 sporgono su area soggetta a vincolo di piano regolatore, la tassa è prelevata al momento dell'espropriazione.

Art. 12
Tasse di polizia
a) generalità

L'esposizione di insegne e l'occupazione di suolo pubblico con banchi, tavoli, tavolini, tende parasole e ombrelloni, distributori automatici o altro devono essere esplicitamente autorizzate dal Municipio e sono soggette al pagamento delle tasse fissate dal presente regolamento.

Art. 13²
b) importo

Ritenuta la suddivisione in zone di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono prelevate le seguenti tasse annue:

	Zona A	Zona B
13.1	tende e ombrelloni 15-30 fr./m2	10-25 fr./m2
13.2	insegne lineari: (applicate sulle facciate o sulle tende) 20-30 fr./m2	15-25 fr./m2
13.3	insegne a braccio: 70-100 fr./m2	50-80 fr./m2
13.4	vetrinette: 50-80 fr./m2 (per ogni ml o frazione di elevazione)	30-50 fr./m2
13.5	per misura inf. al m2 banchi e tavolini: 50.-- fr.	30.-- fr.

	30-50 fr./m2	(per ogni ml o frazione di	
elevazione)			
	per misura inf. al m2	50.--	fr.
	30.-- fr.		
13.5	banchi e tavolini:		
	mercato giornaliero	50-70 fr./m2	

	abbonamento annuo		

	abbonamento annuo		
13.6	esposizioni occasionali veicoli, ecc.: da 5.-- a 15.-- fr./m2/giorno (per il calcolo della tassa fa stato la superficie dei veicoli esposti);		
13.7	distributori automatici, congelatori: 40.--/400.- fr./apparecchio;		
13.8	occupazione a scopo commerciale: per l'occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale è prelevata una tassa annua da fr. 40.-- a fr. 500.--/m2 valutata con criteri economici;		
13.9	diversi;		
13.91	per ogni preavviso all'autorità cantonale per la posa di insegne è prelevata una tassa di cancelleria di fr. 30.--;		
13.92	per la vendita a mezzo autoveicoli è prelevata una tassa annua da fr. 100.-- a fr. 5'000.--, proporzionata alla durata e alla superficie occupata;		
13.93	per il rilascio di concessioni per l'installazione di circhi e serragli è prelevata una tassa giornaliera da fr. 100.-- a fr. 1'000.--;		
13.94	per il rilascio di concessioni per l'installazione di parchi di divertimento è richiesta una tassa giornaliera da fr. 100.-- a fr. 1'000.--;		
13.95	concessionari occasionali o venditori ambulanti che usufruiscono dell'occupazione di area pubblica per l'esposizione di banchi o merce sono sottoposti al pagamento di una tassa giornaliera da fr. 4.-- a fr. 7.-- m2;		
13.96	la concessione di stalli riservati per l'esercizio del servizio tassametri è soggetta al pagamento di una tassa annua da fr. 500.-- a fr. 2'000.--.		
	Le spese di demarcazione dell'area sono a carico del concessionario;		
13.97	per i distributori di carburante, compresi gli accessori, è percepita una tassa annua da fr. 500.-- a fr. 3'000.--.		
13.98	Tasse di posteggio dei veicoli:		
	nei posteggi all'aperto muniti di parchimetro può essere riscosso un importo fino al massimo di fr. 3.-- all'ora; negli autosili comunali fino a un massimo di fr. 5.-- all'ora; ¹		

	mercato giornaliero	50-80 fr./m2	abbonamento annuo
	mercato quindicinale	25-50 fr./m2	abbonamento annuo
13.6	esposizioni occasionali veicoli, ecc.: da 5.-- a 15.-- fr./m2/giorno (per il calcolo della tassa fa stato la superficie dei veicoli esposti);		
13.7	distributori automatici, congelatori: da 50.-- a 500.- fr./apparecchio;		
13.8	occupazione a scopo commerciale: per l'occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale è prelevata una tassa annua da fr. 40.-- a fr. 1'000.--/m2 valutata con criteri economici;		
13.9	diversi;		
13.91	stralcio		
13.92	per la vendita a mezzo autoveicoli è prelevata una tassa annua da fr. 100.-- a fr. 5'000.--, proporzionata alla durata e alla superficie occupata;		
13.93	per il rilascio di concessioni per l'installazione di circhi e serragli è prelevata una tassa giornaliera da fr. 100.-- a fr. 2'000.--;		
13.94	per il rilascio di concessioni per l'installazione di parchi di divertimento è richiesta una tassa giornaliera da fr. 100.-- a fr. 2'000.--;		
13.95	concessionari occasionali o venditori ambulanti che usufruiscono dell'occupazione di area pubblica per l'esposizione di banchi o merce sono sottoposti al pagamento di una tassa giornaliera da fr. 4.-- a fr. 10.-- m2;		
13.96	la concessione di stalli riservati per l'esercizio del servizio tassametri è soggetta al pagamento di una tassa annua da fr. 500.-- a fr. 5'000.--.		
	Le spese di demarcazione dell'area sono a carico del concessionario;		
13.97	per i distributori di carburante, compresi gli accessori, è percepita una tassa annua da fr. 500.-- a fr. 5'000.--.		
13.98	Posteggi a pagamento:		
	Il Municipio stabilisce tramite ordinanza le zone o i settori di parcheggio a pagamento, l'ammontare e le modalità di pagamento della tassa d'uso. Il Municipio può prevedere fasce orarie gratuite e tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi.		
	Nelle aree di parcheggio a pagamento possono essere prelevate tasse d'uso come segue:		
	• Tassa annuale:	fino a un massimo di Fr.	800.--
	• Tassa mensile:	fino a un massimo di Fr.	150.--
	• Tassa settimanale:	fino a un massimo di Fr.	50.--
	• Tassa giornaliera:	fino a un massimo di Fr.	15.--
	• Tassa oraria:	fino a un massimo di Fr.	5.--;
	Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili.		
13.98a	Posteggi per i dipendenti pubblici:		
	La messa a disposizione di parcheggi per i dipendenti pubblici è soggetta al prelievo di una tassa d'uso come segue:		
	• Tassa mensile:	fino a un massimo di Fr.	200.--

13.99 Agevolazioni di parcheggio zona blu:

Nelle aree di parcheggio a zona blu il Municipio stabilisce tramite ordinanza le tasse d'autorizzazione come segue:

- Autorizzazione annuale: fino a un massimo di Fr. 800.--
- Autorizzazione mensile: fino a un massimo di Fr. 150.--
- Autorizzazione settimanale: fino a un massimo di Fr. 50.--
- Autorizzazione giornaliera: fino a un massimo di Fr. 15.--

Il Municipio può prevedere tasse d'autorizzazione differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi.

Il pagamento della tassa non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili.

Art. 13a

Usi occasionali

Per usi occasionali dei beni demaniali comunali (beni amministrativi e beni di uso comune) non previsti dal presente regolamento la tassa è fissata dal Municipio di volta in volta sulla base della norma che più si avvicina al caso specifico, tenendo conto dello scopo e delle modalità dell'occupazione, fino a un massimo di fr. 100/m²/giorno.

In occasioni particolari (alta stagione turistica, periodi di festività ecc.) la tassa può essere aumentata fino al raddoppio.

Art. 13b

Criteri di calcolo e esenzioni

¹Il Municipio stabilisce le tasse, individualmente o tramite ordinanza, tenendo conto del valore economico/commerciale dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'entità delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

²Il Municipio può effettuare riduzioni o esenzioni di tassa per le utilizzazioni a fini ideali e per le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro come pure per le esigenze di servizio dei dipendenti comunali.

CAPITOLO 2

CONCESSIONE DI LICENZE EDILIZIE E DI PERMESSI DI ABITABILITA'

Art. 14 **Licenze edilizie** **a) importo**

Per il rilascio delle licenze edilizie il Municipio percepisce le seguenti tasse:

- a) esame dei progetti di nuova costruzione, sopraelevazione, ampliamenti e trasformazioni di caseggiati esistenti: da fr. 50.-- a fr. 2'000.--;
- b) esame di istanze per lavori soggetti a notifica da fr. 50.-- a fr. 500.--.

Art. 15 **b) modalità**

La tassa è commisurata e stabilita in base all'entità del progetto e alle prestazioni fornite dall'ufficio tecnico.

Art. 16² **c) verifica e permessi di abitabilità**

¹Per le visite di abitabilità o di verifica sono richieste le tasse seguenti per prestazioni dell'ufficio tecnico:

- a) casa di abitazione, uffici e negozi
per edifici fino a 4 appartamenti fr. 200.--

CAPITOLO 2

CONCESSIONE DI PERMESSI DI ABITABILITA'

Art. 14 **Licenze edilizie** **a) importo**

stralcio

Art. 15 **b) modalità**

stralcio

Art. 16²

Collaudi, verifiche e permessi di abitabilità

¹Per i collaudi, le verifiche e per il rilascio del permesso di abitabilità è richiesta una tassa variante tra un minimo di Fr. 100.-- e un massimo di Fr. 2'000.--, calcolata in base al genere, al tipo e alla grandezza dell'impianto o della costruzione tenuto conto dei costi

per edifici fino a 10 appartamenti	fr. 350.--
per edifici fino a 20 appartamenti	fr. 600.--
per edifici oltre 20 appartamenti	fr. 850.--
Un ufficio con servizi propri é equiparato a un appartamento.	
b) stabili industriali, magazzini, laboratori, uffici annessi, ecc.	
per costruzioni fino a 100 m2/sup.	fr. 200.--
per costruzioni fino a 250 m2/sup.	fr. 350.--
per costruzioni fino a 500 m2/sup.	fr. 500.--
per costruzioni oltre 500 m2/sup.	fr. 800.--
c) modifiche interne (piccole opere)	fr. 200.--

²Nel caso in cui lo stabile non fosse conforme alle norme delle vigenti leggi in materia e non potesse conseguentemente essere dichiarato abitabile o non venisse collaudato à applicata una tassa di fr. 30.-- per ogni visita successiva. Le prestazioni del medico delegato sono percepite separatamente secondo tariffa.

effettivi delle prestazioni effettuate dall'amministrazione comunale. Il costo delle prestazioni specialistiche o particolari (perizie, visite mediche ecc.) necessarie ai fini dell'ottenimento del permesso di abitabilità è a carico del proprietario.

²Nel caso in cui lo stabile non fosse conforme e non potesse conseguentemente essere dichiarato abitabile o non venisse collaudato è applicata una tassa da fr. 50.—a fr. 500.-- per ogni visita successiva.

CAPITOLO 3 **PENALITA' E NORME FINALI**

Art.17 **Penalità**

Ogni violazione del presente regolamento, in modo particolare ogni occupazione abusiva, é passibile di multa fino all'importo di fr. 10'000.--. Resta riservata l'azione penale e civile, nonché la revoca della concessione.

CAPITOLO 3 **PENALITA' E NORME FINALI**

Art.17 **Penalità**

Ogni violazione del presente regolamento, in modo particolare ogni occupazione abusiva, é passibile di multa fino all'importo di fr. 10'000.--. Resta riservata l'azione penale e civile, nonché la revoca della concessione.

Art. 18
Norme finali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, resta abrogata ogni norma precedente che fosse in contrasto con lo stesso e in particolare il regolamento del 27 aprile 1970.
Il presente regolamento verrà applicato a tutte le concessioni a far tempo dal 1. gennaio 1983.

Art. 19²
Entrata in vigore

Le modifiche degli art. 2,13 e 16 entrano in vigore il 1^o gennaio 1993.

Adottato dal Consiglio Comunale il 20 dicembre 1982.
Approvato dal Dipartimento dell'interno con risoluzione no. 1939 del 9 febbraio 1983.

¹Adottato con risoluzione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 1990.

²Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-2692 del 14 gennaio 1994.

Art. 18
Norme finali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, resta abrogata ogni norma precedente che fosse in contrasto con lo stesso e in particolare il regolamento del 27 aprile 1970.
Il presente regolamento verrà applicato a tutte le concessioni a far tempo dal 1. gennaio 1983.

Art. 19²
Entrata in vigore

Le modifiche degli art. 2,13 e 16 entrano in vigore il 1^o gennaio 1993.

La modifica degli art. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16 e i nuovi art. 13a, 13b e 16 entrano in vigore al momento dell'approvazione governativa.

Adottato dal Consiglio Comunale il 20 dicembre 1982.
Approvato dal Dipartimento dell'interno con risoluzione no. 1939 del 9 febbraio 1983.

¹Adottato con risoluzione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 1990.

²Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-2692 del 14 gennaio 1994.